



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e dall'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; ***contro***

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9; ***per la riforma*** della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 100/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Pitagora srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellata l'avvocato Carlo Rienzi;

Viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio scolastico della Regione Abruzzo impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tar dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, ha accolto il ricorso di Francavilla al Mare per l'annullamento del decreto n. 173 del 31 luglio 2023 con cui gli era stato revocato il riconoscimento della parità scolastica per gli indirizzi scolastici appresso specificati:

La revoca, preceduta dalle visite ispettive condotte presso il suddetto istituto nelle giornate del 2, 7, 10 e 13 marzo 2023, veniva motivata in considerazione del sopravvenuto venir meno dei requisiti previsti ai sensi dell'art.1, comma 4, della L. 10 marzo 2000, n. 62, non essendo stati garantiti il monte ore annuo di insegnamento previsto e l'organica costituzione di corsi completi, oltre ad essere state commesse irregolarità nella contrattualizzazione del personale docente.

2. Il Tar adito ha accolto il ricorso, avendo ritenuto delle lacune nell'istruttoria e il parziale difetto di motivazione, tuttavia compensando le spese di giudizio.
3. L'atto di appello censura la contraddittorietà della motivazione in relazione all'accoglimento della censura concernente la contestata irregolare costituzione del rapporto di lavoro con il personale docente, in ragione del fatto che *“occorre in ultimo rilevare che per le ore di insegnamento è sufficiente rimandare a quanto esposto in rapporto al motivo sub 1; che inoltre l'Autorità pubblica doveva prendere in esame non già i bilanci, non menzionati ai fini della parità scolastica nell'art.1 comma 4 della Legge n.62 del 2000, bensì i quadri organici docenti, con i relativi contratti individuali di lavoro, per effettuare un controllo mirato sugli stessi”* (primo motivo); di quella avente ad oggetto la asserita non conformità dell'offerta formativa rispetto a quella prevista dall'ordinamento per gli

istituti tecnici e professionali, con la motivazione “*che non erano stati tenuti in debita considerazione i registri di classe, che non era stato valutato che alcuni corsi erano abbinati, che infine era stato già deliberato il recupero in corso d’anno delle ore ridotte*” (secondo motivo); di quella concernente il rilevante assenteismo degli studenti ai corsi di studio, escluso per la ragione che “*occorre inoltre rilevare che le visite ispettive si erano articolate in 4 giorni, che in ogni caso gli studenti avevano superato gli esami, che non erano stati poi considerate le entrate in ritardo, le uscite anticipate, i ritiri dai corsi e gli abbandoni delle frequenze (cfr. già sul punto Cons. Stato, VII, n.1540 del 2022)*” (terzo motivo); infine, di quella riguardante la contestata assunzione di docenti privi del necessario titolo di abilitazione all’insegnamento, esclusa anch’essa con la motivazione che “*l’Autorità ministeriale ha consentito alle scuole paritarie di dotarsi di personale docente in possesso del solo titolo di studio e dunque privo dell’abilitazione all’insegnamento, sia pure a particolari condizioni, come la difficoltà di reperire insegnanti abilitati*” (quarto motivo).

4. [REDACTED] si è costituito in giudizio e ha insistito per il rigetto dell’appello, reiterando tutte le argomentazioni già dedotte in primo grado a sostegno dei motivi di ricorso accolti.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica.
6. Alla udienza pubblica del 5 novembre 2024, la causa è passata in decisione.
7. Va anzitutto dichiarata inammissibile, e quindi non utilizzabile, la produzione documentale depositata dalla parte appellata in data 4 novembre 2024, siccome effettuata a ridosso dell’udienza e dunque in violazione della previsione contenuta all’art. 73, c.p.a..
8. Nel merito, l’appello va respinto.
9. Non rileva il Collegio ragioni per discostarsi dall’indirizzo esegetico seguito dalla Sezione in occasione di analoghi contenziosi insorti fra le medesime parti

dell'odierno giudizio, ma con riferimento alla revoca della parità scolastica di precedenti anni accademici (v. le sentenze n. 1533 e n. 1540 del 2023).

9.1. In particolare, in relazione alla contestazione afferente alla irregolarità dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. h), legge n. 62 del 2000, la Sezione, nelle richiamate pronunce, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la documentazione che deve essere utilizzata ai fini di verificare il rispetto del requisito è solo quella prevista dalla prefata disposizione [*lettera h*): *contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore*], concernente i quadri organici docenti contenenti i dati relativi ai docenti in servizio presso la scuola e ai relativi contratti di lavoro, corredati di autocertificazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai contratti collettivi nazionali, escludendosi di conseguenza la utilizzabilità di elementi ulteriori non previsti dalla legge, quali, nella specie, i bilanci societari.

9.2. Con riferimento, invece, alla questione dell'offerta formativa, il Collegio concorda con il primo giudice sul fatto che l'Istituto ricorrente ha ampiamente giustificato le apparenti incongruenze accertate dagli ispettori, di cui pertanto si sarebbe dovuto tenere conto in sede istruttoria e di motivazione prima di procedere ad irrogare una sanzione così afflittiva, posto che dai registri di classe si evince chiaramente che l'orario svolto per ogni singola classe è di 31 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì; le ore settimanali sono 31, anziché 32, perché gli studenti hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione.

Più nel dettaglio, dai registri di classe del liceo scientifico si evince che l'orario svolto per ogni singola classe è di 26 ore settimanali nel primo biennio e di 29 ore settimanali nel secondo biennio e quinto anno, distribuite dal lunedì al venerdì. Le ore settimanali sono 26 anziché 27 e 29 anziché 30, perché gli studenti hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione.

Dai registri di classe del liceo classico, invece, si evince che l'orario svolto per ogni singola classe è di 26 ore settimanali nel primo biennio e di 30 ore settimanali nel secondo biennio e quinto anno, distribuite dal lunedì al venerdì. Le ore settimanali sono 26 anziché 27 e 30 anziché 31, perché gli studenti hanno scelto anche in questo caso di non avvalersi dell'insegnamento della religione.

Ad ogni modo, nella sostanza, il problema nemmeno si è di fatto posto, visto che sono stati comunicati all'Amministrazione competente i calendari per il recupero delle ore. Infine, a superamento del rilievo concernente la asserita omessa erogazione degli insegnamenti tecnico-pratici, l'Istituto interessato ha anche in questo caso congruamente giustificato che detti insegnamenti sono stati svolti da docenti curricolari, con conoscenze addirittura superiori agli insegnanti tecnico-pratici, per esempio gli insegnanti di tecnica, che come previsto dalla legge possono svolgere l'attività tecnico-pratica nei laboratori.

9.3. In relazione alla questione dell'assenteismo degli studenti, ha ritenuto la Sezione, ancora nelle prefate sentenze, che, sulla scorta degli artt. 1, legge n. 62 del 2000, e 1-bis e 5, decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, detta circostanza può costituire motivo di revoca della parità scolastica solo all'esito di accurati accertamenti ispettivi (nella specie, sono state soltanto quattro le visite effettuate dagli ispettori, tutte peraltro concentrate nello stesso periodo, e cioè nelle giornate del 2, 7, 10 e 13 marzo 2023), e che, in ogni caso, i dati accertati devono essere corretti con i rilievi svolti dall'Istituto scolastico, concernenti le assenze per l'alternanza scuola lavoro e per borse di studio all'estero e i ritiri in corso d'anno. Inoltre, sul piano sostanzialistico, detti dati vanno comparati con i risultati ottenuti dagli studenti, in modo che le anomalie di funzionamento accertate dagli ispettori siano di gravità tale da giustificare una misura così afflittiva, tale da rappresentare, nel sistema nazionale di istruzione della scuola ad iniziativa privata, l'extrema ratio.

Nel caso di specie, sono state contestate le modalità delle percentuali di assenze riportate dagli ispettori nella loro relazione, che non tengono in considerazione di alunni entrati in ritardo, né le uscite anticipate, gli alunni ritirati, oppure gli alunni che

hanno abbandonato la frequenza durante l'anno scolastico e, quindi, di fatto, da considerare come ritirati.

La percentuale di classi prive di studenti nelle due visite del 7 marzo e del 12 marzo 2023 (in concomitanza con i 100 giorni agli esami) è comunque sia risultata essere del 20% e non del contestato 53%.

9.4. Infine, anche con riferimento alla questione dell'assunzione di docenti privi del necessario titolo abilitativo, il Collegio si riporta al principio di diritto enunciato nelle succitate sentenze n. 1533 e n. 1540 del 2022 della sezione, alla stregua del fatto che *“va altresì evidenziato che l'Autorità ministeriale ha consentito alle scuole paritarie di dotarsi di personale docente in possesso del solo titolo di studio e dunque privo dell'abilitazione all'insegnamento, sia pure a particolari condizioni, come la difficoltà di reperire insegnanti abilitati, ben nota alle parti, preferendo il personale abilitato assumere incarichi presso gli istituti pubblici”*.

10. In definitiva, per tutte le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.

11. Sussistono nondimeno giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la complessità dei rilievi istruttori emersi nella fase procedimentale. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO